



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

## Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

Segreteria Generale

Prot. n. 2759/FLP2008

Roma, 26 novembre 2008

### **NOTIZIARIO N°78**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

## **UN BOOMERAMG PER LE CASSE STATALI**

**Sono a pagamento le visite fiscali sui pubblici dipendenti effettuate dalle ASL**

(Corte di Cassazione – Sezione Prima – sentenza 28 maggio 2008 n°13992)

La **FLP** con il notiziario n°75 del 18.11.2008, ha informato che, **con sentenza della Corte di Cassazione 28 maggio 2008, n. 13992**, i Giudici hanno stabilito che le spese per le visite fiscali di controllo sulla malattia dei pubblici dipendenti, disposte dall'Usl su richiesta della pubblica amministrazione, devono essere, **in assenza di un accordo in seno alla conferenza stato-regioni**, a carico di queste ultime e non del servizio sanitario nazionale che, per espressa disposizione di legge, sarebbe tenuto solo ad assicurare l'espletamento della visita di controllo richiesta.

Questa decisione farà sicuramente allarmare e preoccupare tutte le PP.AA., per gli effetti che potrà avere sui propri bilanci, a seguito dell'impossibilità di reperire all'interno delle risorse disponibili per la normale amministrazione, quelle necessarie per liquidare i compensi al medico fiscale, **non esistendo nei propri bilanci un apposito capitolo finanziato dallo stato.**

Inoltre, se la tesi sostenuta dai giudici dovesse essere recepita alla lettera dalle Unità Sanitarie Locali, le spese per liquidare i compensi al medico fiscale sarebbero ampiamente giustificate a causa della **concomitante entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di visite fiscali contenute nell'articolo 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta Legge Brunetta)** e dell'aggiornamento dei compensi per le visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'Inps previsto dal decreto interministeriale 8 maggio 2008

**Le nuove disposizioni in materia di assenze per malattia introdotte dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, potrebbero trasformarsi in un boomerang per le casse dello stato.** Le somme che l'erario potrà introitare in conseguenza delle penalizzazioni economiche per i primi dieci giorni di assenza, non potranno infatti coprire i costi per compensare i medici fiscali chiamati dalle PP.AA. per effettuare il controllo delle assenze anche per un solo giorno.



**L'articolo 3 del decreto interministeriale 08.05.2008** dispone che, a decorrere dall'8 luglio 2008, **i compensi dovuti al medico fiscale sono aggiornati nelle seguenti misure:**

- per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale 41,67; eseguita in giorno festivo 52,62;
- per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore, 28,29, per la visita festiva 39,61;
- per ogni visita eseguita nel perimetro urbano sarà corrisposto un rimborso di 6,00; se eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro 20 chilometri, il rimborso sarà di 10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno.
- Per i percorsi superiori a 20 chilometri sarà corrisposto un ulteriore rimborso di 5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.
- Misure di compenso particolare sono previste per le visite effettuate nelle isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici o non sia reperibile altro medico dipendente da altra struttura sanitaria pubblica.

**Il comma 3 dell'articolo 71 dell'ex DL 112/2008 ora legge 133, prevede che:**

- L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzativa.
- Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

**L'UFFICIO STAMPA**